

Premessa: parliamone...

Ogni creatura umana, all'atto stesso della nascita, riceve in dote tre scrigni simbolici. Ciascuno contiene una infinità di piccoli germi: il primo scrigno contiene i germi della stanchezza, della rassegnazione, mettiamo anche della contemplazione passiva; il secondo contiene i germi della propensione al godimento immediato; il terzo quello delle spinte passionali, espressive, conquistatrici. Nessuno conserva i tre scrigni intatti: sarebbe un mostro. Nessuno ripartisce in proporzioni uguali i frammenti di cui è entrato in possesso: sarebbe il trionfo della monotonia e del meccanicismo. Per questo gli uomini sono diversi, ed è irrealistico cercare di rendere omogeneo il risultato di tante combinazioni, infinite nelle loro possibili varietà [...].

Di quelli in cui hanno prevalso i germi della stanchezza [l'uomo] dice che hanno avuto il «destino» di subire ingiustizie (o anche di avere avuto colpi di fortuna). Di quelli che hanno avuto in dono principalmente i germi del buon vivere e dell'adattamento reciproco, dirà che sono il ritratto della loro società o età. Di quelli in cui ha prevalso la molla della spinta creativa, degli impulsi al fare, dirà che si sono proposti un «compito», indipendentemente dal fatto di averlo realizzato o no. Non «il mio destino», non «il mio ritratto» ma «il mio compito» [...] di capire il passato; di mediare il presente, in vista di un avvenire, in cui la chiarezza mentale, la buona volontà e la buona fede non siano più motivi di benevolo compatimento o addirittura di irrisione.

(Giacomo Devoto, 1972, *Il mio compito*, Ricciardi, Milano-Napoli, pp. VII-IX)

Dietro la prima pagina

Questo contributo si inserisce in una più distesa ricerca di *linguistica giudiziaria italiana*, iniziata nei primi anni novanta.

L'*input*, contingente quanto incisivo, è rintracciabile in una perizia su una intercettazione ambientale in dialetto, che mi è stata conferita insieme all'amica Maria Pina Santoru. Chi già ama nel profondo il teatro, diventa pienamente consapevole dell'intensità di quella passione solo quando – invece di assistere, come di consueto, alla prima – riesce finalmente a varcare le quinte e a vedere allestimenti e prove. Per me è stata la stessa cosa: ho scoperto *de visu* i tanti “eroi quotidiani”, di cui sempre meno si parla, ma che non cessano per questo di scrivere ogni giorno pagine di conquistata Giustizia.

Ma c'è stato un particolare in più: la registrazione documentava anche la sera in cui gli intercettati avevano ascoltato il telegiornale che annunciava la strage di Capaci. Mi sono trovata a trascrivere parola per parola¹ – ma ancor prima e in modo più sconvolgente ad ascoltare – i loro commenti: «Bene, così si fa!», «Uno al giorno!», scanditi da sghignazzi e risate, macabra interpunzione del disprezzo e dell'odio.

Non è, questa, la Giustizia che oggi ci presentano i media, ma – quando la si incontra in tutta la sua verità – non si può più distoglierne lo sguardo. Come ha scritto Massimo Russo dalla città di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino²: «non si muore soltanto sotto il piombo dei sicari, si muore anche nella routine quotidiana, trascinandosi stancamente, adattandosi all'incerto, al compromesso, senza un moto di riprovazione, senza un sussulto di dignità»³.

Nell'osservare, anno dopo anno, le diverse fasi dei procedimenti penali, mi si è chiarito sempre più limpidamente che, fra i tanti problemi che la Giustizia si trova ad affrontare, ce ne sono alcuni che sono squisitamente linguistici.

L'interesse scientifico e la rilevanza civile del tema hanno fortunatamente attratto, nel tempo, la collaborazione di altri – allievi e colleghi di formazione fiorentina – per cui nel 2004 abbiamo costituito, presso il Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze, un *Laboratorio di Linguistica Giudiziaria Italiana – LaLiGi*⁴. Se l'impostazione del lavoro e

¹ A norma di legge.

² Così come io scrivo dalla città della strage di Via dei Georgofili.

³ Nell'*Introduzione* ad un bel volume dal titolo eloquente – *La Memoria ritrovata. Storie delle vittime della mafia raccontate dalle scuole* – dedicato dal «Progetto Legalità» alla memoria di Paolo Borsellino, p. XIV.

⁴ Per una descrizione più precisa dell'attività di ricerca del *Laboratorio*, vedi <http://www.unifi.it/linguistica/laligi.html> o <http://www.patriziabellucci.it/laligi.htm>. At-

la metodologia di ricerca sono, in tutta evidenza, prettamente *linguistiche*, il collante del gruppo si estende alla convinzione forte che le Istituzioni democratiche della Repubblica e l'esigenza diffusa di legalità debbano essere sostenute anche dalle competenze specialistiche.

Il titolo e le pagine

A onor del vero nell'italiano contemporaneo è espressione cristallizzata, usata come inciso dal significato "in verità, in realtà". Come in tutti gli stereotipi, nel pronunciarlo non percepiamo più la densità e la pregnanza delle singole basi lessicali presenti. Ma la legge attribuisce proprio all'Istituzione Giustizia il compito di cercare e *onorare la verità*. La Repubblica si farà carico di far rispettare la *verità processuale* affermata in Giudizio.

Un reato ha in sé la potenziale insorgenza di un conflitto sociale, nella misura in cui viola e contrasta i diritti delle persone e le regole della convivenza civile. Lo sviluppo di tutte le civiltà degne di questo nome – in ogni tempo e in ogni luogo – si è manifestato e realizzato anche nella costruzione di leggi e prassi consuetudinarie tese a sostituire al *regolamento di conti*, alla giustizia del più forte e del "fai da te", una *civiltà di parole*⁵: dalla *vendetta privata o di clan* si passa al *confronto di parole e ragioni* che si costruisce in un *Giudizio*, la cui *decisione* si pone a garanzia collettiva del singolo e delle comunità.

Al di fuori di questa *civiltà di parole* ci sono solo *mafie, regimi, barbarie*.

Le *leggi* – anche quando tramandate oralmente – di parole sono fatte e il confronto di verità che si attua nel *processo* è in gran parte un confronto di narrazioni.

Il libro – dal sottotitolo *Fondamenti di linguistica giudiziaria* – si rivolge primariamente ai linguisti e ai molti operatori della Giustizia, ma anche ad altri lettori: cittadini interessati e, con un'attenzione speciale, studenti.

La giustizia, infatti, ci riguarda tutti e un processo vero è assai più drammatico, ma anche decisamente più interessante, di un telefilm di Perry Mason. In Italia non c'è alcuna alfabetizzazione giudiziaria: la concreta attuazione della Giustizia è spesso più immaginata che nota.

tualmente, ne fanno parte Cristina Aiolfi, Caterina Albani, Paolo Belardinelli, Marco Biffi, Neri Binazzi, Angela Cavallaro, Vera Gheno, Carmen Lucia, Alessandra Marilli, Maria Palmerini, Erica Romagnoli, Raffaella Setti, Maria Cristina Torchia, Vanda Butera e Cecilia Picchi.

⁵ I linguisti hanno certamente riconosciuto la citazione di un titolo devotiano.

Il primo capitolo si apre con una rilettura, di parte linguistica, delle norme essenziali che regolano la procedura penale. Dunque, *la legge, ma osservata in un'ottica disciplinare*.

Nei capitoli che seguono, si cerca di esemplificare temi e problemi di natura linguistica, che accompagnano un *procedimento penale* attraverso la fase investigativa, il dibattimento, la sentenza e le impugnazioni, la cronaca giudiziaria.

L'analisi è necessariamente critica, ma è la *critica cooperativa* che si rivolge a chi e a ciò in cui si crede.

La *pluralità dei destinatari* richiede pazienza a ciascuno: gli operatori del diritto si troveranno a leggere articoli di legge a loro ben noti⁶; i linguisti si confronteranno con una dimensione divulgativa; i non-linguisti – tutti – talvolta avranno a che fare anche con una terminologia tecnica⁷.

Il libro sottotitola *Fondamenti*, in quanto mira ad offrire una prima visione – *d'insieme e di base* – del *tanto e vario* di linguistico che in un procedimento c'è.

Le pagine aspirano ad essere un *vaso comunicante* tra persone, saperi ed esperienze diversi. Questo il proposito, «*indipendentemente dal fatto di averlo realizzato o no*».

⁶ Ma qui rivisitati in una prospettiva linguistica.

⁷ Terminologia che non ho potuto eliminare – poiché alle *parole* corrispondono *concetti* – ma che ho cercato di ridurre al minimo e, soprattutto, di spiegare; in questo senso è prezioso l'indice analitico.

1. Il procedimento penale visto da un linguista

1.1. *Il Codice di procedura penale vigente in Italia*

Direi che, mentre l'interesse dei linguisti è attratto soprattutto dal dibattito, quello di vasti settori del sistema giudiziario, dell'opinione pubblica e dei mass-media si concentra essenzialmente sulle sentenze¹. Tuttavia, come ha opportunamente osservato il giudice Luigi Lanza:

La sentenza [...], come scelta tra più informazioni o come mero rilievo di assenza di informazioni, altro non è che un progressivo abbandono e diminuzione di alternative. Va però osservato che la persona del giudice, come ricevitore e percettore di informazioni, non è affatto neutrale né passiva nei confronti dell'informazione in arrivo. Al contrario, *anche il decisore più imparziale è indotto a selezionare alcune informazioni a scapito delle altre, privilegiandole, dopo averle ricodificate e riformulate in vario modo: il giudice della sentenza, quindi, altro non è che l'ultimo dei testimoni della sequenza della informazione processuale* (Lanza, 1997, pp. 63-64; corsivo aggiunto).

Di conseguenza, l'analisi di singole fasi dell'attività giudiziaria è funzionale a fini di approfondimento metodologico, ma – per una piena comprensione e per l'individuazione delle implicazioni applicative – necessita di una ricontestualizzazione nell'intero procedimento, visto come unità strutturata.

Penso, quindi, che sia utile una ricognizione preliminare della procedura penale², che regola e determina testi scritti e interazioni orali in am-

¹ Fatta eccezione per la stagione di «tangentopoli» o per alcuni processi particolari. Nella formazione giuridica è, poi, di antica tradizione lo studio della retorica e dell'argomentazione.

² I giuristi e gli operatori del diritto mi scuseranno se mi soffermerò su norme di legge a loro ben note, ma che qui saranno osservate soprattutto in un'ottica linguistica.

bito giudiziario³, segnalando che in ambito civile c'è un iter che ha altrettante implicazioni linguistiche.

Il processo penale di primo grado è di particolare interesse, sia perché poi determinerà anche i gradi superiori di giudizio, sia perché include l'oralità del dibattimento. Gli altri gradi di giudizio e il procedimento civile sono invece sostanzialmente costituiti da una miriade di testi, appartenenti a generi e tipi diversificati, ma sempre scritti.

Il “nuovo”⁴ *Codice di procedura penale* (da ora in poi c.p.p.)⁵ – noto come *Codice Vassalli* dal nome dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia – è stato approvato con d.p.r. 22.9.1988, n. 447 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 1989⁶.

Il *Codice Vassalli* – anche se complicato da difetti e incoerenze originari e da numerose modifiche e integrazioni⁷ – ha istituito il *processo penale ispirato al modello accusatorio*. D'Ambrosio e Vigna ne offrono una sintesi efficace:

Il codice vigente, ripudiando il metodo inquisitorio, non consente [...] che l'accertamento della verità resti affidato in via esclusiva all'attività svolta in segreto da un giudice-accusatore.

³ Sui diversi tipi di rito in ambito internazionale cfr. anche Guarnieri, 2001, Gibbons, 2003, pp. 1-7 e *passim* (che prende in considerazione *Shari'ab*, *Roman Law* e *Common Law*); sul diritto consuetudinario fra i Beduini cfr. Layish, 1998, 1, pp. 1-23 e *passim*.

⁴ Il precedente *Codice Rocco* del 1930 regolamentava un *processo penale di tipo inquisitorio*.

⁵ Nel citarne gli articoli, per esigenze di spazio, non rispetterò gli «A capo» d'obbligo nelle norme di legge. Ovviamente, corsivo o altre forme di messa in evidenza sono sempre stati inseriti nella riproduzione del testo di articoli di legge, che nell'originale sono rigorosamente in tondo.

⁶ Il *Codice di procedura penale* è formato da 746 articoli suddivisi in XI «Libri»: I. *Soggetti*, II. *Atti*, III. *Prove*, IV. *Misure cautelari*, V. *Indagini preliminari e udienza preliminare*, VI. *Procedimenti speciali*, VII. *Giudizio*, VIII. *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, IX. *Impugnazioni*, X. *Esecuzione*, XI. *Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*. A esso si aggiungono le *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie* (Decreto legislativo 271/1989) e il *Regolamento per l'esecuzione del codice* (Decreto Ministeriale n. 334 del 30/11/1989), contenenti disposizioni di dettaglio o contingenti che per ragioni estetiche non sono state inserite nel codice. Cfr. la bella edizione UTET *Codice di procedura penale ipertestuale*, che permette un'agevole consultazione diversificata e incrociata del testo, di una banca dati di giurisprudenza e legislazione e di un Commentario (da ora in poi ci riferiremo a questo commentario con l'abbreviazione c.p.p.-com.). Il *Codice penale*, invece, è costituito da 734 articoli, ripartiti in III «Libri»: I. *Dei reati in generale*, II. *Dei delitti in particolare*, III. *Delle contravvenzioni in particolare*. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti cfr. i siti web: <<http://www.penale.it>>, <<http://www.parlamento.it>>, <<http://www.giustizia.it>>, <<http://www.csm.it>> o quelli delle case editrici specializzate nel settore.

⁷ Il giudice Mario Garavelli segnala che il «codice di procedura penale [...] è] ricco di

Esso, al contrario, nel rispetto dei principi cardine dei sistemi processuali di tipo accusatorio:

- a) conferisce alla *iniziativa delle parti* (accusa e difesa), su basi di parità dialettica, il compito di ricercare e formare la prova;
- b) colloca conseguentemente il *giudice* in posizione di organo *assolutamente terzo e imparziale*, cui spettano solo funzioni di decisione e controllo e non anche (salve ipotesi eccezionali) di investigazione e ricerca della prova;
- c) riconduce il *pubblico ministero* al ruolo di *parte pubblica* nonché di organo dell'azione penale e dell'investigazione, senza più riconoscergli poteri decisori (quali, in particolare e ad esempio, il potere di decidere sullo stato di libertà personale dell'imputato);
- d) elimina la fase istruttoria del processo (che nei sistemi di tipo inquisitorio era segreta e scritta e serviva al giudice-accusatore per formare la prova) attribuendo invece *centralità al dibattimento*, considerato come la sede naturale destinata alla formazione della prova nel contraddittorio (pubblico e orale) delle parti (D'Ambrosio, Vigna, 2003, p. 5).

Più in particolare, le indagini preliminari⁸ e i relativi *atti di investigazione* – raccolta di informazioni rese dall'indagato o da «persone informate sui fatti» (e quindi potenziali testimoni⁹), ecc. – sono affidati alla *polizia giudiziaria* (p.g.)¹⁰ e al *pubblico ministero* (PM)¹¹. Questi atti possono es-

insidie disseminate in tutto l'arco del processo» e che «vi è stato in sovrappiù un continuo lavoro di termiti che ha minato dall'esterno quel *codice* che *costituisce la Bibbia del processo* e che *come tale dovrebbe presentare due caratteristiche fondamentali: la capacità di durare inalterato nel tempo e la coerenza logica tra le sue parti*. Il Parlamento ha invece cominciato, da subito, a introdurre novelle (come sono chiamate le modifiche al testo di un codice): un giornale certo non eversivo come *Il Sole-24 Ore*, il 17 agosto 2002, sotto il titolo «Processo penale: cantiere sempre aperto» e il sottotitolo «Tredici anni nella bufera», elencava ben 51 provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle materie disciplinate da quel testo, e lo hanno fatto con andamento non lineare ma schizofrenico, a seconda delle pulsioni e degli interessi che di volta in volta prevalevano nell'opinione pubblica o nelle *lobbies* del settore [...] e] anche la Corte costituzionale ha lavorato di lena per eliminare o reinterpretare molte norme cardine, bucherellando il codice come un gruviera e creando involontariamente gravi disfunzioni nella macchina del processo [...]. Così, buca tu che taglio io, il codice di procedura penale è diventato un colabrodo e uno strumento che rende difficilissimo portare avanti un processo» (Garavelli, 2003, pp. 94-95; corsivo aggiunto).

⁸ Cfr. anche cap. 2.

⁹ Infatti, la qualifica di *testimone* viene acquisita in giudizio attraverso il giuramento.

¹⁰ Fra gli atti importanti della polizia giudiziaria c'è, appunto, la raccolta delle dichiarazioni (*Sommario informazioni*) dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (artt. 350 e 351 c.p.p.). Oltre alle indagini svolte di propria iniziativa la polizia giudiziaria è tenuta a eseguire ogni attività che le è delegata dal pubblico ministero (art. 370 c.p.p.).

¹¹ La titolarità delle indagini da parte del pubblico ministero è normata dal c.p.p. (cfr. art. 327. *Il pubblico ministero dirige le indagini*) ed è collegata al principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione.

sere utilizzati dal giudice per le indagini preliminari (GIP) per convalidare arresti in flagranza o fermi, decidere misure cautelari, autorizzare intercettazioni telefoniche e ambientali¹², ma non dal giudice del dibattimento per motivare la sentenza di assoluzione o di condanna¹³. Il giudice per le indagini preliminari ha, dunque, funzioni di garanzia e controllo¹⁴. Al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero chiede l'*archiviazione* o il *rinvio a giudizio*¹⁵ della «persona sottoposta alle indagini», che acquisisce così la qualità di *imputato*¹⁶. Se il pubblico ministero non chiede l'archiviazione, inizia il *processo vero e proprio*; il termine *procedimento* include invece anche la fase che precede l'esercizio dell'azione penale.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio¹⁷, si passa all'udienza preli-

¹² Sulle *intercettazioni telefoniche e ambientali* (ma anche *informatiche e telematiche*), cfr. anzitutto artt. 266-271 e 295 c.p.p.

¹³ Contrariamente a quanto spesso si crede, il nuovo Codice non prevede più la formula di assoluzione «per insufficienza di prove»; cfr. art. 530 c.p.p.

¹⁴ Cfr. Tamborini, 2001, pp. 48-49: «La sua posizione indipendente (che si dice “terza”) è richiesta, infatti, per adottare i più importanti provvedimenti che incidono sulla libertà o sul patrimonio. I giudici che svolgono queste funzioni presso il tribunale si chiamano “giudici per le indagini preliminari”, sono organizzati in un ufficio a parte e non possono, nei procedimenti che hanno trattato come GIP, svolgere anche le funzioni di giudice del dibattimento o quelle di giudice dell'udienza preliminare».

¹⁵ Cfr. artt. 405-415 c.p.p. e, in particolare, art. 405. *Inizio dell'azione penale. Forme e termini*. – «1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione [...] con richiesta di rinvio a giudizio». La richiesta di rinvio a giudizio non è che il modo ordinario di esercizio dell'azione penale; ci sono anche, per i reati minori, altri modi: la richiesta di patteggiamento (ovviamente in accordo con l'indagato), la richiesta di decreto penale di condanna (quando può essere irrogata solo la sanzione pecuniaria) e la citazione diretta a giudizio (saltando, cioè, l'udienza preliminare), la presentazione dell'arrestato in udienza per il giudizio direttissimo (se c'è stato arresto in flagranza di reato).

¹⁶ Cfr. art. 60 c.p.p.: «Assunzione della qualità di imputato. – «1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo».

¹⁷ Cfr. art. 416 c.p.p. *Presentazione della richiesta del pubblico ministero*: «1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice [...]. 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari». Cfr. anche art. 417 c.p.p. *Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio*: «1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le gene-

minare¹⁸, che si svolge nel contraddittorio fra il pubblico ministero e la difesa e serve a stabilire il grado di fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata dal pubblico ministero e cioè a bloccare eventuali «imputazioni infondate». Al termine, il giudice dell'udienza preliminare (GUP) pronuncia la *sentenza di non luogo a procedere* (artt. 424-428 c.p.p.) o emana il *decreto che dispone il giudizio* (artt. 429-433 c.p.p.)¹⁹.

In quest'ultimo caso, il Codice norma la formazione del *fascicolo per il dibattimento* – da trasmettere²⁰ alla cancelleria del giudice competente per il giudizio – e del *fascicolo del pubblico ministero*²¹. Il fascicolo per il dibattimento conterrà gli atti introduttivi del dibattimento (come il decreto che dispone il giudizio e la lista dei testimoni richiesti dalle parti), i verbali e le trascrizioni di ciò che succederà in dibattimento e alcuni atti delle indagini preliminari che eccezionalmente possono transitare dal fascicolo del pubblico ministero a quello del dibattimento, come vedremo nel prossimo capitolo.

Questi due «fascicoli» costituiscono uno «snodo» procedurale della massima importanza. Infatti essi sono l'approdo e la documentazione di tutto ciò che è avvenuto nella fase preliminare e, contemporaneamente, il punto di partenza del *giudizio*. In quanto tali, essi hanno enorme rilievo per tutti i soggetti coinvolti e per gli operatori del diritto, ma, sia pure per motivi diversi, meritano l'attenzione anche del linguista. Vediamo dunque le norme del c.p.p. che ne regolano la rispettiva composizione:

Art. 431. *Fascicolo per il dibattimento*. – 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice [dell'udienza preliminare]

ralità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione; b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite».

¹⁸ Cfr. artt. 416-433 c.p.p. Quando non c'è necessità di udienza preliminare per l'evidente peso delle prove a carico dell'imputato, si ha il *giudizio direttissimo* (artt. 449-452 c.p.p.) o il *giudizio immediato* (artt. 419^b, 453-458 c.p.p.). Per l'aggiornamento normativo dell'udienza preliminare, cfr. anche D'Ambrosio, Vigna, 2003, «Nuova appendice», pp. 44-45.

¹⁹ L'art. 429. *Decreto che dispone il giudizio* richiede di nuovo, al comma 1: «[...] c) l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono».

²⁰ Insieme al decreto che dispone il giudizio (art. 432 c.p.p.).

²¹ Per concretizzare: il secondo fascicolo è quello che raccoglie le attività di indagine e che il pubblico ministero si terrà sul tavolo durante il processo, mentre il fascicolo per

provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento [...]. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: *a)* gli *atti* relativi alla procedibilità dell'azione penale²² e all'esercizio dell'azione civile²³; *b)* i *verbali* degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; *c)* i *verbali* degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; *d)* i *documenti* acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i *verbali* degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; *e)* i *verbali* degli atti assunti nell'incidente probatorio; *f)* i *verbali* degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera *d)*, assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; *g)* il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; *h)* il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di *atti* contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della *documentazione* relativa all'attività d'investigazione difensiva.

e:

Art. 433. *Fascicolo del pubblico ministero*. – 1. Gli *atti* diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli *atti* acquisiti all'udienza preliminare unitamente al *verbale* dell'udienza. 2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli *atti* raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la *documentazione* dell'attività prevista dall'articolo 430 [*Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore*] quando di essa le parti si siano servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.

La documentazione contenuta nel *Fascicolo per il dibattimento* è pienamente *utilizzabile*: infatti, il giudice del dibattimento ne ha conoscenza e può utilizzarla anche per motivare la sentenza.

Si noti anzitutto la *differenza tra i due fascicoli*, che garantisce davvero il fatto che il giudice formi il suo convincimento durante l'*assunzione orale della prova*²⁴ in dibattimento²⁵. La diversità dei due fascico-

il dibattimento è quello che il giudice si porterà in camera di consiglio per decidere e che userà per scrivere la sentenza.

²² Ad esempio la querela, se il reato non è procedibile d'ufficio (cfr. artt. 336-346 c.p.p.).

²³ Ad esempio, la costituzione di parte civile (cfr. artt. 74-89 c.p.p.).

²⁴ Infatti, in c.p.p.-com., in relazione all'art. 431 c.p.p., si precisa: «Oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza sono stati i verbali contenenti le *dichiarazioni rese dall'indagato e dalle persone informate sui fatti* nella fase delle indagini preliminari, dei quali normalmente deve essere *negata* l'inclusione nel fascicolo

li è l'attuazione del *principio di netta separazione delle due fasi del procedimento*: 1. la fase delle *indagini preliminari, in cui le prove sono solo ricercate*, e 2. il *dibattimento, in cui le prove vengono formate*.

Tuttavia, dal punto di vista linguistico, vorrei sottolineare anche il fatto che il giudizio prende avvio proprio da *fascicoli essenzialmente costituiti da scritti primari e secondari, in cui si è condensata tutta l'attività precedente*. I due fascicoli accolgono *varie tipologie di testi* (verbali di tutti i tipi, documentazioni e atti vari, perizie, ecc.) – redatti da *Soggetti multipli e disomogenei* – e registrano il *passaggio a forma scritta di tutto ciò che è avvenuto oralmente*: interrogatori, intercettazioni, ecc. Ma su questo tornerò in seguito.

Dopo gli atti preliminari (artt. 465-469 c.p.p.)²⁶, inizia il dibattimento²⁷. In sintesi:

il dibattimento [è] incentrato sulla partecipazione di tre attori principali: le parti – da un lato, il pubblico ministero, affiancato, talvolta, dalla parte civile

[del dibattimento], vista la loro potenziale efficacia probatoria e la doverosa assunzione della prova orale in dibattimento. Essi troveranno, quindi, la loro *sede naturale* nel fascicolo del pubblico ministero, salvo trasmigrare in quello del giudice nelle varie ipotesi di accrescimento successivo».

²⁵ Tuttavia, per quanto riguarda il rito di secondo grado, cfr. Lanza, 1997, p. 40: «Il giudice d'appello [...] comincia a giudicare ancora prima che i giochi processuali inizino. Ad esempio, il giudice relatore in corte di assise d'appello inizia qualche mese prima la lettura degli atti processuali di un maxi-processo. Ebbene, tali carte, con la loro lettura, accompagneranno il giudice per lungo tempo prima dell'inizio del dibattimento d'appello, con la ragionevole conseguenza che di tale processo avrà ogni giorno un progressivo risultato di conoscenza. Quando arriverà alla prima udienza del dibattimento d'appello, all'atto della relazione, come giudice delegato *ex art. 602 c.p.p.*, come potrà non essersi già preconstituito un'idea, quanto meno generica, su ciò che è stato oggetto di prova *ex art. 187 c.p.p.*? Come potrà non essersi creata quella che gli psicologi definiscono la pre-comprensione?».

²⁶ Cfr., in particolare, art. 466 c.p.p. *Facoltà dei difensori*: «1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia».

²⁷ Cfr. artt. 470-524 c.p.p. Non si ha il dibattimento nei casi di *applicazione della pena su richiesta* (comunemente nota come *patteggiamento*; artt. 444-448, 503 c.p.p.) – quando le parti hanno già raggiunto un accordo sulla pena – o nel *giudizio abbreviato* (artt. 438-443 c.p.p.), quando le parti hanno concordato per un giudizio non pubblico e fondato essenzialmente sulla documentazione scritta già disponibile. Sul dibattimento cfr. anche cap. 3.

che rappresenta la vittima, dall'altro, l'imputato – e il giudice, che in primo grado tende ormai a essere quasi sempre monocratico²⁸. In linea di principio il dibattimento è pubblico: dopo che le parti hanno svolto la loro esposizione introduttiva, con l'indicazione delle loro posizioni, si procede con l'acquisizione delle prove in contraddittorio. Il giudice può lui stesso proporre domande a testimoni e imputati. Terminata questa fase, il pubblico ministero, prima, e le parti private, poi, procedono alla requisitoria finale. L'ultima parola tocca comunque all'imputato. La sentenza è proclamata pubblicamente, anche se la motivazione viene stesa in seguito, talvolta anche dopo molti mesi (Guarnieri, 2001, pp. 70-71; corsivo aggiunto).²⁹

La sentenza³⁰ di primo grado – emessa dal giudice del dibattimento – può essere impugnata (artt. 568-592 c.p.p.) attraverso l'appello (artt. 593-605 c.p.p.) e il ricorso per cassazione (artt. 606-628 c.p.p.). In casi straordinari, la legge prevede anche la revisione di sentenze e decreti già definitivi (artt. 629-647 c.p.p.).

1.2. Il principio di separazione fra ricerca e formazione della prova

Il «principio di separazione fra ricerca³¹ e formazione della prova³²» istituito dal legislatore prevede eccezioni giustificate dal «principio di non dispersione dei mezzi di prova» e dalla necessità di facilitare l'accertamento della verità.

Di conseguenza diventa cruciale il grado di utilizzabilità in dibattimento – cioè di utilizzazione ai fini della decisione del giudice – degli atti investigativi compiuti fino all'esercizio dell'azione penale.

²⁸ Sulla base del tipo di reato, il dibattimento viene celebrato davanti alla Corte d'assise (composta da due magistrati e da sei giudici popolari) oppure davanti al Tribunale collegiale (formato da tre magistrati) o, infine, davanti al Tribunale monocratico (costituito da un solo magistrato). Un elenco delle competenze penali in relazione ai singoli reati è in D'Ambrosio, Vigna, 2003, «Nuova Appendice», pp. 65-70.

²⁹ Per un sintetico aggiornamento normativo sulle più importanti riforme del procedimento penale – Giudice Unico, Giudice di Pace, Modelli organizzativi di polizia, Inserimento nell'art. 111 della Costituzione dei principi del «giusto processo», Investigazioni difensive, Collaboratori di giustizia, Sicurezza, Terrorismo, ecc. – cfr. D'Ambrosio, Vigna, 2003, «Nuova Appendice», pp. 1-64.

³⁰ Cfr. anche cap. 4.

³¹ Il c.p.p. precisa i mezzi di ricerca della prova: 1. ispezioni (artt. 244-246), 2. perquisizioni (artt. 247-252), 3. sequestri (artt. 253-265), 4. intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (266-271).

³² Il c.p.p. naturalmente definisce in modo puntuale anche i mezzi di prova: 1. la testimonianza (artt. 194-207), 2. l'esame delle parti (artt. 208-210), 3. i confronti (artt. 211-212), 4. le ricognizioni di persone e cose (artt. 213-217), 5. gli esperimenti giudiziali (218-219), 6. la perizia (artt. 220-223), 7. i documenti (artt. 234-243).

Oltre agli atti che formano il *Fascicolo per il dibattimento*, sono *pienamente utilizzabili* dal giudice ai fini della decisione tutti gli *atti non ripetibili*³³ compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. Ne sono esempi le perquisizioni, i sequestri, i pedinamenti, i rilievi fotografici, il rilievo tecnico del «guanto di paraffina», le autopsie, ecc.

La Legge Costituzionale 23.11.1999, n. 2, ha inserito nell'art. 111 della Costituzione cinque nuovi commi che regolano i principi del cosiddetto «giusto processo», tra cui il *contraddittorio* come metodo per la formazione della prova³⁴. Le dichiarazioni rese durante le indagini dalle persone informate sui fatti possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti³⁵ o quando sono diventate di fatto «non ripetibili»³⁶ per sopravvenuta e non prevedibile irreperibilità oppure quando ne sia stata compromessa la veridicità perché il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia o corruzione³⁷; le dichiarazioni dell'indagato – soltanto quelle rese davanti al pubblico ministero o alla

³³ Tralascio qui ogni riferimento alle discussioni connesse all'ambiguità dei concetti di *ripetibilità* e *irripetibilità*.

³⁴ Cfr. Tamborini, 2001, pp. 58-59: «Il principio della *formazione della prova in dibattimento*, che distingue questo tipo di processo da quello inquisitorio, comporta la separazione del dibattimento dalle indagini e la inutilizzabilità di queste ultime ai fini della decisione. In altre parole, le indagini svolte dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria e dalla difesa e coperte dal segreto fino alla conclusione, servono solo per valutare se occorre iniziare un processo e per individuare le prove che poi saranno assunte in dibattimento, in contraddittorio con la difesa e davanti al giudice. Quello accusatorio è il modello che assicura la maggiore trasparenza, ma è anche molto dispendioso in termini di tempo e denaro, perché impone di ricercare la verità due volte, durante le indagini e poi in dibattimento [...]. Un'altra importante deroga al principio accusatorio [...] è la possibilità che il giudice acquisisca, con il consenso di pubblico ministero e difesa, specifici atti delle indagini preliminari, così da abbreviare la durata del dibattimento “tagliando” quelle prove (testimonianze e perizie) che altrimenti si dovrebbero svolgere davanti al giudice».

³⁵ Cfr. art. 500 c.p.p., comma 7: «Fuori dai casi di cui al comma 4, *su accordo delle parti* le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento».

³⁶ Cfr. art. 512 c.p.p. *Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione*: «1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data *lettura* degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione».

³⁷ Cfr. art. 500 c.p.p., comma 4: «Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, *le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento* e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate».

polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero – sono utilizzabili solo quando irripetibili³⁸.

La *contestazione*³⁹ in dibattimento serve a pubblico ministero e difensore per mostrare l'eventuale contrasto fra dichiarazioni rese in dibattimento e dichiarazioni rese in precedenza dalla stessa persona ed ha l'unico scopo di consentire al giudice una valutazione della credibilità della persona esaminata⁴⁰.

Si noti comunque, fin d'ora, che *le contestazioni si fondano, per lo più, su scritti secondari*. Infatti, come abbiamo visto, il c.p.p. parla sempre di *dichiarazioni*, ma, di fatto, la contestazione pone a confronto ciò che viene *detto* in dibattimento con la *trascrizione e verbalizzazione* di dichiarazioni rese in interrogatori precedenti⁴¹. Il c.p.p., dunque, pone un'equipollenza fra «dichiarazioni» e «verbali», tanto da parlare ripetutamente, come abbiamo visto, di «dichiarazioni *contenute in dei fascicoli*»⁴² o di «dichiarazioni *lette*»; questa equipollenza è invece decisamente problematica dal punto di vista linguistico (ma su questo ritorneremo).

1.3. Un'analisi linguistica «di servizio»

Quello tracciato fin qui è solo un «profilo» – necessariamente sintetico – del procedimento penale⁴³, ma mi auguro che sia sufficiente al-

³⁸ Cfr. art. 513 c.p.p., comma 1: «Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4».

³⁹ Cfr. artt. 500 (*Contestazioni nell'esame testimoniale*) e 503 comma 3 c.p.p. (che si riferisce alle contestazioni nell'*Esame delle parti private*, che comprendono parte civile e imputato): entrambe le norme dispongono che i verbali delle dichiarazioni precedentemente rese e utilizzate per le contestazioni siano acquisite al fascicolo per il dibattimento ma che possano essere utilizzate solo per valutare la credibilità di chi le ha rese, salvo che le parti acconsentano all'*utilizzo piena*.

⁴⁰ L'art. 500, comma 2, richiamato anche dall'art. 503, comma 4, dispone: «Le *dichiarazioni lette* per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste».

⁴¹ Ne incontreremo vari esempi più avanti.

⁴² Cfr. art. 500 c.p.p.: «le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della *deposizione*, possono servirsi delle *dichiarazioni* precedentemente rese [...] e contenute nel fascicolo del pubblico ministero».

⁴³ Volendo sintetizzare al massimo, si potrebbe dire che nel procedimento si utilizzano fatti noti (prove o indizi) per scoprire fatti ignoti (condotte di reato) e si verifica l'ipotesi di reato attraverso i riscontri, mentre nel processo la tesi accusatoria è sottoposta alla verifica critica dell'esame incrociato delle parti.

meno a richiamare l'attenzione sulla *dominanza e complessità linguistica* intrinseche, strutturali, implicate da quanto il legislatore ha disegnato.

Ciò che mi propongo qui è una rivisitazione di parte linguistica della documentazione disponibile del lungo e intricato itinerario che porta alla decisione finale. Ma allora il criterio di pertinenza nella selezione del «corpus-campione» è pressoché automatica: il fascicolo del dibattimento – come si configura alla fine del processo – unitamente alla sentenza, in cui il giudice è tenuto ad esplicitare i *Motivi di fatto e di diritto*, che sostengono la sua decisione⁴⁴.

Come ha giustamente osservato il giudice Mario Garavelli:

mi pare che il cosiddetto pianeta giustizia resti tuttora piuttosto inesplorato; ben pochi estranei ne conoscono a fondo meccanismi e caratteristiche peculiari, ben pochi sono in grado di valutare con effettiva cognizione di causa gli esiti spesso sconcertanti di molte vicende che i mezzi di comunicazione fanno emergere. Gli stessi giornalisti non sono spesso informati correttamente né dei profili organizzativi dell'amministrazione giudiziaria né della stessa realtà dei fatti che commentano, ai quali si accostano in modo frammentario, talvolta per sentito dire, generalmente alla ricerca dello scoop più che della verità. Questo non impedisce alla stragrande maggioranza di chi si occupa di queste cose di tranciare giudizi ultimativi su questioni delle quali sa ben poco, e in genere lo sa attraverso fonti vaghe o parziali o volutamente distorte, come quando si intervistano gli imputati senza sentire le parti lese o i giudici che li hanno condannati. Nella giustizia accade ciò che non è pensabile in altri settori della vita collettiva, nel senso che tutti suppongono di avere una competenza innata, in base ad un larvale senso del giusto e dell'ingiusto, rispetto alle situazioni che sono affidate istituzionalmente al giudice, e ritengono quindi di poter indicare con sicurezza quali sono le corrette decisioni nelle cause civili e penali senza la noiosa intermediazione dello specialista (Garavelli, 2003, p. 10).

È un giudizio che, pur da profana, condivido pienamente, ma a cui vorrei fare un'aggiunta: anche in fatto di lingua tutti si improvvisano lin-

⁴⁴ Cfr. Lanza, 1997, pp. 46-47: «vanno ora definiti, con il rigore del codice di rito, quelli che sono gli arnesi del ricercatore di verità nel processo. Per rendere con un'immagine figurata tutto il complesso delle azioni e dei comportamenti che portano il giudice a verificare l'impostazione accusatoria, esercitata dal pubblico ministero con l'azione penale, basti pensare alla "verità processuale" come ad "un'isola", collegata alla terra ferma soltanto da "tre ponti". Chi vuol pervenire alla verità deve necessariamente transitare da uno di tali tre passaggi obbligati che nel nostro sistema sono rappresentati dalle "prove", dagli "indizi" e dai "mezzi di prova"».

guisti, per il solo fatto che *praticano* la lingua; ad esempio, i mass-media ci propongono ogni giorno le «esternazioni» di opinionisti che, per il solo fatto di essere, come si suol dire, colti, si sentono legittimati ad esprimere valutazioni o ad offrire indicazioni linguistiche, di cui nemmeno percepiscono la dimensione «tecnica».

Questo mi porta a ribadire anzitutto il limite, strettamente linguistico, della specializzazione prospettica della mia analisi. La stessa constatazione mi spinge però anche a «caricare» di altre domande il problema posto dal giudice Garavelli: quanta *consapevolezza* c'è, fra la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori dell'intero sistema giudiziario, della *molteplicità e complessità di passaggi linguistici che legano il reato e la sentenza*? E qual è il livello di *consapevolezza linguistica istituzionale*?

La lettura della *decisione* – comunemente nota come *verdetto* – è il più citato *atto linguistico*⁴⁵: le parole di assoluzione o condanna che il giudice pronuncia non servono né per conversare, né per fare letteratura o altro, mandano in galera o assolvono una persona. Forse è opportuno porci collettivamente, e in modo serio, la domanda: *dal punto di vista linguistico*, quali documenti, quali strumenti, quali competenze vengono offerti al giudice perché possa avvicinare al meglio la «verità processuale» alla «verità fattuale»? Qual è il contributo che i diversi saperi possono mettere a disposizione di una delle più alte Istituzioni della Repubblica?

Come ha ricordato e osservato De Mauro:

Un geniale studioso di teoria della scienza, Richard von Mises, non ha forse detto che nel procedere delle scienze le cose importanti nascono sul confine tra campi specialistici diversi? E del resto un padre della linguistica del Novecento, Ferdinand de Saussure, ha scritto: «Il linguaggio è una cosa troppo importante perché se ne occupino solo i linguisti [...]».

Esplorare [la complessità del linguaggio] ha gettato e getta luce sull'intelligenza e la natura degli esseri umani, su ciò che nella natura li accomuna e li differenzia nella storia. E proprio perciò val la pena che la linguistica sappia chiamare a occuparsi di linguaggio tutti coloro che sono interessati a esplorare scientificamente la storia e la natura degli esseri umani (De Mauro, 1998, rispettivamente pp. VI-VII e 112).

Il Codice di procedura penale, per essere correttamente attuato, implica di necessità competenze linguistiche (generali e specialistiche) alte e complesse, ma come, dove, con quali modalità queste competenze sono fornite, assicurate, garantite?

La mia impressione è che, di nuovo, il giudice sia lasciato solo nel suo

⁴⁵ Austin, 1962; trad. it. 1987. Cfr. anche Sbisà, 1978 o studi successivi.

arduo compito di *onorare la verità* processuale. E con lui sono lasciati soli tutti coloro che operano nel sistema giudiziario – accusa pubblica e privata, difesa, polizia giudiziaria, periti, consulenti tecnici – e, soprattutto, la vittima. Già, perché dietro a un imputato ci sono una vittima⁴⁶ e un reato contro la società; e se un imputato viene condannato ingiustamente ci sono due vittime e un doppio reato contro la società. Ma di che cosa hanno bisogno, dal punto di vista linguistico, tutti quei Soggetti perché i loro «scopi soggettivi» coincidano con gli «scopi societari»⁴⁷ che il nostro consorzio civile ha loro delegato *istituzionalmente*? Questo libro non vuole essere altro che un modesto tentativo di fornirne qualche esempio.

1.4. *Un processo fra i tanti*

In tredici anni ho esaminato gli atti di molti processi, per i più svariati tipi di reato: le mie affermazioni generali saranno dunque fondate sull'osservazione riflessa di quel «corpus» ampio e variegato. Sono profondamente convinta che sia importante analizzare processi *interi*, perché è solo così che ogni «passaggio» si precisa e si struttura. Di conseguenza, per esemplificare – almeno a grandi linee o per *flash* – una lettura complessiva di parte linguistica, privilegerò un processo, in modo da non disorientare il lettore con l'eccesso di cronache, personaggi, soggetti istituzionali. Qua e là userò altri processi con funzioni di confronto (contrasto o appoggio), ma lasciandoli nello sfondo rispetto al processo-campione, che chiameremo processo Bianchi.

Ho scelto questo processo proprio perché mi pare sufficientemente rappresentativo di una realtà «media», sia per tipologia di reato (omicidio), sia per dimensioni dei luoghi in cui sono avvenuti i fatti e rilevanza del tribunale competente. Il processo Bianchi è arrivato fino alla Corte di Cassazione, ma qui prenderemo in considerazione solo *il rito ordinario di primo grado, celebrato in Corte d'Assise*. Anche se normalmente, come abbiamo già detto, il dibattimento è pubblico «a pena di nullità»

⁴⁶ Prescindo qui da reati di tipo particolare, come i reati contro lo Stato, ecc.

⁴⁷ Come osserva Duranti: «rimane ancora aperto il problema dei rapporti specifici tra macro-struttura societaria e micro-struttura del comportamento comunicativo quotidiano. D'altra parte, sappiamo anche che è a livello individuale che la società, sia essa capitalista, feudale o egualitaria, si deve riprodurre (o perire). Una prima distinzione utile, per quanto provvisoria, è quella tra *scopi societari* e *scopi soggettivi*. I primi sono gli scopi delle azioni sia individuali che di gruppo in quanto parte di istituzioni sociali, quali la scuola, il lavoro, il tempo libero, e dal punto di vista delle finalità o ragioni socio-storiche di certe attività o istituzioni [come il sistema giudiziario]. I secondi sono gli scopi dal punto di vista dei protagonisti, degli attori sociali coinvolti nelle azioni quotidiane» (Duranti, 1992, pp. 42-43).

(art. 471 c.p.p., co. 1), in questo caso è avvenuto a porte chiuse «per motivi di buon costume»⁴⁸, per cui siamo certi che i protagonisti non sono stati influenzati non solo dall'eventuale presenza dei media⁴⁹, ma addirittura neanche da quella del pubblico.

A garanzia dell'anonimato, in tutti i processi citati ho cambiato i nomi di persona, compreso quelli dei soggetti giurisdizionali, i nomi di luogo (ma rispettandone dimensione e tipologia) e le date (mantenendo però l'intervallo originario tra i fatti, tra questi e il processo, tra le singole udienze, ecc.). Ringrazio tutti i presidenti, che in questi anni mi hanno autorizzato a fotocopiare gli atti dei processi e a pubblicarne stralci con le modifiche indicate, dimostrando così particolare sensibilità per le esigenze di studio e di ricerca interdisciplinare.

1.4.1. L'imputazione

Come ho già anticipato nelle pagine precedenti, analizzeremo il *procedimento penale* nella misura in cui ne resta documentazione negli *atti del processo*.

Per rappresentare il reato del nostro processo-campione ricorrerò all'*imputazione* contenuta nella sentenza. BIANCHI Angiolino è:

Esempio 1

IMPUTATO

Del delitto p. e p.⁵⁰ dall'art. 575 C.P.⁵¹ per avere volontariamente cagionato la morte di Cioni Anna, colpendola ripetutamente con pugni e calci, sotto-

⁴⁸ Cfr. art. 472 c.p.p. *Casi in cui si procede a porte chiuse*: «1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. 2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione [...]. 3-bis [...] Si procede sempre a porte chiuse quando la persona offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. 4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni»; cfr. anche art. 473 c.p.p.

⁴⁹ Nelle ricerche fiorentine del LaLiGi stiamo cercando di monitorare, per quanto possibile, anche la rappresentazione massmediatica della Giustizia, ma il problema è di tale ampiezza da non poter essere affrontato in questa sede.

⁵⁰ Non mi sembra che sarebbe poi così dispendioso sciogliere la sigla p. e p. nel più comprensibile «previsto e punito».

⁵¹ Art. 575 c.p.: «I. Chiunque cagiona la morte di un uomo» – non sarebbe opportuno dire anche qui: «di una persona»? – «è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno». Sui *delitti contro la persona*, cfr. artt. 575-593 c.p.

ponendola a violenti calpestamenti ed esercitando sollecitazione compressiva al collo ed agli orifizi respiratori.

In Montecatini il 15 Giugno 2000.

Contestazione elevata dal PM in data 9.12.2002:

Il PM chiede di poter contestare all'imputato la circostanza aggravante ex art. 61 n. 1⁵² e 577 comma 1 n. 4 CP⁵³ emersa nel corso dell'istruzione dibattimentale, avendo il Bianchi agito per motivi abietti, e cioè per opporsi alla vittima Cioni che intendeva sciogliere la loro relazione amorosa conseguentemente interrompendo lo sfruttamento dell'attività di prostituzione esercitata dalla stessa Cioni.

Il reato concorrente p. e p,⁵⁴ dall'art. 3 n. 8 (entrambe le ipotesi) della legge 20.2.1958 n. 75⁵⁵ per avere favorito e sfruttato la prostituzione di Cioni Anna redigendo e facendo pubblicare annunci non equivoci sul quotidiano "[Nome del giornale]", rendendosi cointestatario al 50% di un terreno del valore di L. 40.000.000 il cui prezzo veniva interamente pagato dalla Cioni, frequentando abitualmente locali di ristorazione a spese di quest'ultima, partecipando a vacanze brevi pagate dalla stessa Cioni, dalla quale – infine – riceveva spesso donazioni in danaro di modesta entità.

Fatti commessi in Montecatini ed altre località fino al 14.6.2000.

In termini di legge, l'imputato è accusato di: 1. *omicidio*, con le *aggravanti di motivi abietti, sevizie e crudeltà contro la persona*; e 2. *favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione*.

Osserviamo il testo, tenendo conto che, almeno in via teorica:

a) si tratta di uno *scritto primario* – o *scritto-scritto*⁵⁶: è nato, appunto, come scritto e di conseguenza non presenta problemi di conversione dall'oralità alla scrittura o di riassunto e sintesi del discorso altrui, ecc.;

b) è uno scritto *riflesso*: non è a bassa e immediata progettazione – come una lettera o un diario – è meditato (contiene un'accusa!);

⁵² Art. 61 c.p., comma I: «Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'aver agito per motivi abietti o futili»; cfr. anche l'aggravante prevista al comma 4: «l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone».

⁵³ Art. 577 c.p., comma I: «Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso: [...] col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61».

⁵⁴ La virgola è evidente errore di digitazione al posto del punto che segnala l'abbreviazione di *punito*.

⁵⁵ Cfr. legge 20.2.1958 n. 75: «3. [...] È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 258 euro a 10.329 euro, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale: [...] 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui».

⁵⁶ Cfr. Nencioni, 1976, 1983, 1986, Gregory, 1967, Gregory, Carroll, 1978, Lavinio, 1990.

- c) è un *testo pubblico, ufficiale, a valore legale*;
 d) l'*emittente* – lo scrivente – è *altamente scolarizzato*.

La *struttura macrotestuale* è in parte *codificata*, in parte *consolidata dalla prassi*⁵⁷. L'ordine delle informazioni è predefinito, l'uso della III persona è quello dei testi legali, i riferimenti di legge sono d'obbligo, una parte del lessico è di tipo tecnico. In pratica lo scrivente deve redigere solo brevi parti *narrativo-argomentative*, per spiegare sinteticamente quali sono i «fatti» specifici che corrispondono a ciascun capo d'imputazione.

Il capo d'imputazione serve a definire l'oggetto del processo e, di conseguenza, si pone come «criterio di pertinenza» dell'esame testimoniale; in pratica, deve contenere tutto ciò che il pubblico ministero ha intenzione e crede di poter dimostrare (ma senza includere niente di superfluo). Si comprende, quindi, che ci siano condizionamenti funzionali e testuali a forte rilevanza pragmatica, ma tutto questo non elimina l'esistenza di consuetudini e scelte linguistiche che potrebbero – e dovrebbero – essere migliorate.

Esaminiamo il primo periodo: è del tutto nominale e funziona da apposizione del nome dell'imputato «BIANCHI Angiolino nato a Enna il 27.12.1953 [...] **LIBERO-PRESENTE**»⁵⁸.

Ci sono ben quattro subordinate implicite (con forme nominali del verbo), di cui tre gerundive: *per avere cagionato*⁵⁹, *colpendola*, *sottoponendola* ed *esercitando*; sappiamo che le proposizioni implicite possono rendere più compatta la frase, ma addensano l'informazione, per cui richiedono operazioni di decodifica più complesse; in particolare, gerundi e infiniti non hanno desinenze che esplicitino gli accordi di persona, genere e numero e, per di più, le gerundive non esplicitano in modo chiaro la relazione logica che lega la subordinata alla reggente.

Incontriamo fin dall'esordio abbondanza di *pseudotecnicismi* o *tecnicismi collaterali*, cioè «particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica: [...] un magistrato, per l'uomo della strada *interroga* dei testi mentre, nel linguaggio giudiziario, *procede alla loro escussione*» (Serianni, 1985, p. 270). In altri termini, si tratta di

⁵⁷ La *struttura* di molti atti – richieste e decreti di rinvio a giudizio, sentenze, ecc. – meriterebbe una riflessione interdisciplinare, che esula dai fini perseguibili in questa sede. Segnalo almeno che sono sicuramente importanti le riflessioni e il lavoro condotti anche in questa direzione dai sempre più numerosi Osservatori sulla giustizia civile e Consulte sulla giustizia penale.

⁵⁸ La struttura appositiva – che genera complicazioni linguistiche – dipende dall'attuale struttura testuale, a cui abbiamo già accennato.

⁵⁹ Si noti uno dei tanti esempi della conservazione di inutili arcaismi: *cagionare* per *causare*.

«quelle parole dall'aspetto specialistico, che vengono in realtà adoperate solo per inerzia o per dare al testo una patina di formalità» (Cortelazzo, Pellegrino, 2003, p. 125)⁶⁰.

Infatti si notano subito le perifrasi burocratiche – formate da un verbo generico seguito da un sostantivo (che porta la determinazione semantica) – al posto di una base lessicale specifica, come *sottoporre a calpestanti* invece di *calpestare* o l'ancor più straniante *esercitare sollecitazione compressiva al collo ed agli orifizi respiratori*⁶¹.

L'imputazione originaria è seguita dalla *contestazione suppletiva* – la circostanza aggravante dei motivi abietti⁶² – che è emersa in dibattimento ed è stata dettata in udienza dal pubblico ministero e verbalizzata dalla cancelleria⁶³, per cui si configura diversamente dal punto di vista della genetica del testo.

Dopo due frasi nominali, seguono due lunghi periodi, entrambi dipendenti da *Il PM chiede di poter contestare all'imputato*, ma separati da punto fermo e A capo, per cui il secondo rimane privo di reggente: sarebbe bastato inserire due punti dopo *imputato* e separare con punto e virgola – e non con punto fermo – i due periodi (con A capo e con lettera iniziale minuscola), per costruire una struttura a elenco grammaticalmente accettabile. I periodi, molto lunghi, sono formati da proposizioni implicite (con la sola eccezione di tre relative⁶⁴); la nominalizzazione⁶⁵ è

⁶⁰ Cfr. anche Serianni, 2003, pp. 127-134 e Mengaldo, 1994, p. 38: «una determinata lingua speciale non si distingue solo per il suo peculiare lessico specialistico, ma anche per un suo peculiare alone lessicale non altrettanto specialistico» e Mortara Garavelli, 2001b, pp. 16-17: «i tecnicismi collaterali [...] rientrano fra i sottoprodotti del "parlare fra intendenti", ove la ricerca (o il miraggio) del termine univoco porta alla scorciatoia del modo di dire congelato e tramandato per forza d'inerzia. La fissità, che quando degenera produce una zavorra di giri di parole e frasi formulari, viene intesa come stabilità, come qualcosa che dà sicurezza, che garantisce dalle approssimazioni e dalle ambiguità, ed è invece solo una specie di conformismo involontario. È una sorta di patina stilistica che copre inegualmente la normazione, la dottrina, gli atti giudiziari e amministrativi: ben lontana dall'impreziosire, offusca il modo di esprimersi. È giusto che su questa si esercitino [...] pulizia e semplificazione della sintassi, oltre che del lessico. I tecnicismi collaterali mostrano bene la compenetrazione dell'una e dell'altro specialmente nell'uso dei connettivi e in genere delle espressioni "di passaggio" tra gli snodi del discorso».

⁶¹ Gli Esempi 10 e 19 preciseranno il significato di questa frase, che nel capo d'imputazione rimane abbastanza indeterminata.

⁶² La definizione proviene dal Codice Rocco, in cui i *motivi abietti* erano uniti alla *futilità*.

⁶³ Ringrazio il dottor Tamborini per avermelo fatto notare.

⁶⁴ *Che intendeva* nel primo periodo, *il cui prezzo veniva pagato e dalla quale riceveva* nel secondo.

⁶⁵ La nominalizzazione è la trasformazione in nome – per lo più attraverso un suffis-

sovraestesa; fra gli pseudotecnicismi basta far notare i *locali di ristorazione*, che sostituiscono il più comune *ristoranti*.

La domanda di che cosa sia dovuto ad un certo costume scrittorio e di che cosa sia invece funzionale si ripropone continuamente. Ad esempio: è evidente che il pubblico ministero vuole legare indissolubilmente l'intenzione della vittima di «sciogliere la [...] relazione amorosa» – che potrebbe far pensare ad una motivazione anche latamente affettiva – all'interesse dell'imputato per «lo sfruttamento dell'attività di prostituzione», ma non mi sembra che una formulazione del tipo: «che intendeva sciogliere la loro relazione amorosa e di conseguenza interrompere lo sfruttamento» sarebbe stata più ambigua.

Nel complesso, la pianificazione sintattica e testuale appare intricata e le selezioni lessicali non sono sempre trasparenti⁶⁶; ne derivano una *bassa leggibilità* e una lenta decodifica.

Abbiamo, dunque, un'immediata esemplificazione di come l'ufficialità e l'uniformità – che dovrebbero caratterizzare il testo – siano sostituite dall'artificiosità del *linguaggio burocratico*⁶⁷; eppure – a differenza di quanto avviene con molti verbalizzatori delle indagini preliminari – qui l'estensore ha un alto grado di scolarizzazione.

Certo, la formulazione dei capi d'imputazione deve essere precisa e

so – di azioni (o simili) più comunemente designate da verbi: *sfruttamento*, *inflizione*, *completamento*, *ricorrenza*, *scorporo*, ecc. Le nominalizzazioni rendono le frasi più astratte e informativamente cariche.

⁶⁶ È la stessa «dimensione istituzionale» che rende sgradevoli anche le incurie grafiche, che pure in questo caso si limitano a spazi non rispettati.

⁶⁷ Cfr. Sobrero, 1993a, pp. 259-263, in particolare pp. 259-260, corsivo aggiunto: «Un esempio tipico di lingua settoriale non specialistica è costituito dalla lingua della burocrazia [...] che è dotata di forti caratteristiche peculiari, sia lessicali che sintattiche. Sono due i caratteri fondamentali di questa lingua settoriale, entrambi legati alle circostanze d'uso: l'*ufficialità* e l'*uniformità*. La scrittura burocratica riguarda documenti – in vario modo – ufficiali, e la *lingua dei documenti ufficiali deve essere tale da dare all'apparato burocratico due garanzie fondamentali: che le procedure seguite siano costanti, e che le interpretazioni del testo non siano personali ma standardizzate*. Di qui la refrattarietà all'innovazione, e la costanza – e dunque l'uniformità – della veste linguistica, che danno luogo a una lingua dall'aspetto solenne, arcaico, ricca di locuzioni cristallizzate ripetute per inerzia, e in definitiva scarsamente comprensibile per l'utente occasionale, estraneo all'amministrazione. A queste caratteristiche intrinseche e funzionali bisogna aggiungere il *plus* di prestigio e di potere derivante nel burocrate dal possesso di una lingua speciale, che col tempo è diventata lingua per pochi iniziati [...]. In ogni caso è innegabile che la lingua burocratico-amministrativa, nelle sue espressioni più ufficiali, è non solo impersonale, arcaizzante, stereotipizzata, ma anche complessa, ricca di tecnicismi e difficilmente comprensibile». Cfr. anche Berruto, 1987, pp. 163-166 e *passim*, Coveri, Benucci, Diadori, 1998, p. 179. Sul *linguaggio giuridico-burocratico* ritornerò più di una volta, soprattutto in relazione ai verbali redatti nelle indagini preliminari.

ineccepibile dal punto di vista del diritto, ma sarebbe auspicabile che fosse comprensibile non solo per gli addetti ai lavori e forse anche – perché no? – all'imputato. Invece, ancora una volta ci troviamo a verificare scelte linguistiche dettate dall'adesione inerziale alla tradizione scrittoria vigente, consolidata in questo come in altri settori della comunicazione pubblica.

Prescindendo ormai dal caso specifico della formulazione del capo d'imputazione, non c'è dubbio che i testi prodotti in ambito giudiziario debbano essere corretti anzitutto sotto il profilo tecnico-giuridico e sappiamo bene che spesso non sono testi facili da redigere; ma è altrettanto vero che la correttezza tecnica non implica necessariamente l'assenza di chiarezza anche linguistica, che – per quanto impegnativa e non scontata – non farebbe altro che giovare a tutte le altre funzioni pragmatiche.

Purtroppo, in generale siamo costretti a osservare che invece spesso una *scrittura non fluida* si associa ad una vasta gamma di *stereotipi sintattici e lessicali*⁶⁸.

Come ha provatamente affermato Bice Mortara Garavelli:

La stereotipia si annida [...] nella progettazione del discorso, nelle procedure costruttive e nei materiali adibiti (parole e combinazioni di parole). [...] chi è estraneo alla pratica di questo tipo di scrittura rimane colpito da certi aspetti appariscenti, perché generalizzati, di uno stile che ha eletto a suo baluardo la lontananza compassata da modi di esprimersi meno artificiosi che potrebbero tranquillamente annullare o almeno ridurre quella lontananza [...]. Di fronte alle enunciazioni che lasciano una certa libertà nella costruzione delle frasi e nella scelta delle parole, accade che si opti per l'espressione irrigidita, congelata, la più lontana dall'uso comune, per il fossile sintattico e lessicale divenuto una specie di segno di riconoscimento: una sorta di distintivo di appartenenza a un club molto esclusivo [...]. Chi non è del mestiere fa fatica a raccapezzarsi quando l'inevitabile complessità del ragionamento giuridico è resa ostica dall'abuso di modi di esprimersi rari o desueti nell'italiano comune anche di registro alto (Mortara Garavelli, 2003c, pp. 8-10).

È vero che il problema delle strutture macrotestuali codificate per ciascun tipo di documento non può certo essere affrontato dai singoli e che, per di più, difficoltà concrete e mancanza di tempo non facilitano

⁶⁸ Cfr. almeno Mortara Garavelli, 2001b (in particolare, al cap. III, pp. 153-187 su «Lessico e stereotipi sintattici nelle diverse classi di testi», in cui l'autrice documenta in modo esemplare e analizza finemente i tratti caratterizzanti, mettendo a contrasto ciò che è funzionale e ciò che è invece solo inutile complicazione o incrostazione cristallizzata). Cfr. anche Mortara Garavelli, 2003c e Cortelazzo, 2003, Raso, 1999-2000, Viale, 2002; per gli scritti fiorentini di ambito giudiziario, cfr. Bellucci, 1997a-b, Bellucci, Carpitelli, 1997, pp. 243-256 e *passim*, Bellucci et Alii, 1998, pp. 226-240, Bellucci, 2004 e 2005.

revisioni e innovazioni (anche se, una volta attuato il cambiamento di abitudini linguistiche e stilistiche, formulazioni più puntuali e trasparenti non comporterebbero un particolare impegno o tempo aggiuntivo).

Non penso che tutto sia facilmente 'semplificabile', non nego che esista un 'travaglio della lingua dei giuristi e degli operatori del diritto', tuttavia sono altrettanto convinta che l'obiettivo dello *scrivere in modo più chiaro* debba essere affrontato come questione di rilievo e debba essere perseguito con l'impegno congiunto di tutti.

Se alcuni linguisti – fra cui anzitutto De Mauro e i suoi collaboratori⁶⁹ – lavorano ormai da decenni sulla semplificazione della comunicazione pubblica e istituzionale⁷⁰, il problema della *leggibilità*⁷¹ e *comprensibilità*⁷² è di tale rilevanza da essere oggetto di richiami e iniziative istituzionali a partire dal *Codice di stile* (1993), promosso dall'allora Ministro Sabino Cassese, fino a *Chiaro! Progetto per la semplificazione del linguaggio amministrativo*⁷³ e agli studi correlati⁷⁴. Questa attività

⁶⁹ Cfr., per un inquadramento teorico: De Mauro, 1999a; per un inquadramento storico: De Mauro, 1979, «Appendice 65 – La lingua della legislazione italiana»; più in generale: De Mauro, 1980 (con il *Vocabolario di base* dell'italiano riportato in «Appendice»), De Mauro, Vedovelli (a cura di), 1999b, Fioritto, 1997, Lucisano, Piemontese, 1988, Piemontese, 1996, 1997, 1998 e 1999, 2000b.

⁷⁰ Cfr. anche Cortelazzo, 2000b, 2000c, e Cortelazzo, Pellegrino, 2003.

⁷¹ Oggi è possibile anche l'analisi automatica della leggibilità secondo l'indice Gulpease, fondato sulla formula Lucisano, Piemontese, 1988, la sola tarata specificamente per l'italiano e che costituisce un'evoluzione della formula messa a punto, negli anni quaranta, dall'americano Rudolf Flesch e adattata poi all'italiano, negli anni settanta, da Roberto Vacca. L'indice Gulpease – che va da 0 (minima leggibilità) a 100 (massima leggibilità) tiene conto di due variabili: quella sintattica e quella lessicale. Per avere l'analisi automatica di passi in formato .txt o per altre informazioni sui criteri di misurazione della leggibilità, cfr. <<http://www.eulogos.net/it/censor>>. Cfr. anche <<http://www.dueparole.it>>.

⁷² Cfr. Piemontese, 1999, p. 337: «la *leggibilità* del testo, garantita dal ricorso a parole del vocabolario di base e a frasi brevi, non coincide con la sua *comprensibilità*. In questo senso possiamo dire che la leggibilità è la condizione necessaria, ma non sufficiente per avere un testo comprensibile. La leggibilità è quindi il punto di partenza, inevitabile, per arrivare alla redazione di testi comprensibili». Il grado di *comprensibilità* – che cambia con il variare dei lettori – dipende, oltre che dalla *leggibilità*, dall'organizzazione complessiva del testo e da fenomeni testuali e linguistici più puntuali. Su *leggibilità* e *comprensibilità* cfr. anche Basilica, Sepe, 2004, in particolare paragrafo «Per leggere i discorsi di insediamento» e, sul tema delicato della difficoltà a semplificare testi di specifico spessore tecnico, il paragrafo «I discorsi di insediamento e i cittadini», pp. 203-209.

⁷³ Di cui in <<http://www.funzionepubblica.it/chiaro>>.

⁷⁴ Cfr. Basilica, Sepe, 2004 – che analizzano quindici discorsi di insediamento dell'Avvocato generale dello Stato e dei Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti – e il volume *Parlamento e cittadini*, promosso dal Dipartimento per la funzione pubblica e dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (di prossima pubbli-

normativa e istituzionale ha dato e continua a dare risultati importanti, ma anche in ambito giuridico-giudiziario si è costretti ad osservare, come in molti altri settori, una certa tenacia sia nel mantenere il proprio linguaggio specialistico anche in interazione con non addetti ai lavori, sia nel conservare una certa predilezione per la formulazione inutilmente oscura o per l'orpello retorico⁷⁵.

Certo, occorre tener conto del talvolta ragionevole «travaglio della lingua degli uffici» (Fiorelli 1994) a cui accennavo, è sempre opportuno domandarsi accuratamente *se, dove, come, quando* sia opportuno applicare forme di semplificazione⁷⁶ – non a caso attualmente si parla sempre di più di *scrittura chiara* piuttosto che di *scrittura semplice* – ma è altrettanto indubitabile che si debba procedere ad un sostenuto innalzamento dell'attenzione a *farsi capire*⁷⁷ e delle abilità necessarie per raggiungere tale obiettivo di rilievo pubblico⁷⁸.

Fra l'altro, se le attività di polizia giudiziaria pongono, come vedremo, ben più articolati problemi, nel caso di magistrati e avvocati siamo di fronte a persone di alta istruzione e di vasta confidenza con la lingua in tutte le sue forme e realizzazioni, per cui non dovrebbe essere così difficile abbandonare oscurità e astrusità inutili.

Di conseguenza, forse non è inopportuno offrire fin da ora alcune indicazioni di base a favore della leggibilità e della comprensibilità. È evidente a me per prima la banalizzazione delle questioni e dei problemi introdotta dalla riduzione quasi formulaica di un sapere linguistico ben più complesso e articolato, ma inserisco già da ora «raccomandazioni»⁷⁹ dif-

cazione presso Maggioli, Rimini), dedicato al linguaggio della comunicazione istituzionale dei parlamenti italiano ed europeo, con ipotesi di riscrittura dei testi presi in esame.

⁷⁵ Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, p. 18, corsivo aggiunto: «È evidente che non si tratta solo di intervenire ragionevolmente sulla terminologia; si tratta di controllare soprattutto la sintassi e l'organizzazione testuale [...]: basti pensare all'uso sfrenato di cumuli di subordinate, ghiotti e indigesti esempi di *congeries* infarciti, in aggiunta, di infelici "tecnicismi collaterali". Sui prodotti collettivi, istituzionali (leggi, decreti, ecc.) si può pensare di intervenire d'autorità; e di fatto lo si tenta proponendo codici di stile, correttori automatici, raccomandazioni per la stesura di documenti. *Quando si tratta di scritture di singoli* (sentenze, ordinanze, contratti, ecc.) *il campo d'azione si dilata e si frantuma nella varietà incontrollabile delle preferenze, delle abitudini, delle inerzie individuali. Il dominio dello stile è anche il luogo della patologia del linguaggio legale [... e delle] persistenze dei clichés retorici che sono antico patrimonio del variegato universo giuridico».*

⁷⁶ Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b e 2003c, Cortelazzo, 2003, *passim*.

⁷⁷ Non si dimentichi, ad esempio, che, in base all'art. 101 della Costituzione: «La giustizia è amministrata in nome del popolo».

⁷⁸ Sulla comunicazione istituzionale e il diritto all'informazione cfr., ad esempio, Zuanelli, 1990.

⁷⁹ Cfr. anche Lavinio, 2004, p. 136: «Si tratta comunque, piuttosto che di "regole" da

fuse, in quanto possono servire, tra l'altro, anche come *parametri di osservazione* dei testi che incontreremo in seguito. Questa lista – intrinsecamente «aperta» e che deve essere adattata di volta in volta alle necessità comunicative, ai destinatari e agli scopi della scrittura – è solo una rielaborazione di quella messa a punto da Maria Emanuela Piemontese (2002b, pp. 37-38).

- *Abituarsi a spezzare i periodi sovraestesi*. Infatti, il periodo – per essere facilmente leggibile da tutti – non dovrebbe oltrepassare le 20-25 parole; questa soglia è del tutto valicabile, ma, più lungo è il periodo, più alta deve essere l'abilità di redazione e più complesse e faticose saranno lettura e decodifica.
- *Evitare l'eccesso di subordinate, soprattutto implicite*. Usare di più proposizioni esplicite con verbi di modo finito e limitare l'uso di proposizioni implicite con modi non finiti (participi⁸⁰ presenti⁸¹ e passati, gerundi, infiniti).
- *Limitare il ricorso a incisi e parentetiche*⁸².
- *Quando si usa il passivo, controllare che il soggetto logico sia inequivoco o esplicitarlo*.
- *Quando possibile, preferire la forma personale a quella impersonale*.
- *Esplicitare i nessi logici*⁸³ e cercare di ridurre il numero di inferenze⁸⁴ richieste al lettore.

assumere prescrittivamente, di raccomandazioni che possono, in certi casi, entrare in conflitto l'una rispetto all'altra; mentre, a seconda dei tipi di testo e degli argomenti, non si può scendere al di sotto di una certa soglia di complessità (anche sintattica), pena la perdita di precisione e chiarezza concettuale».

⁸⁰ Le proposizioni participiali sono spesso facilmente sostituibili con relative esplicite. Fra l'altro, il participio presente è in progressivo decremento nell'italiano comune.

⁸¹ Sull'uso del participio presente in sostituzione di una frase relativa e sui numerosi participi presenti sostantivati di ambito giuridico, cfr. Mortara Garavelli, 2001b, pp. 166-167.

⁸² Incisi e parentetiche infatti, interrompendo la continuità della frase, complicano la lettura. Quando gli incisi sono isolabili possono essere espressi con una frase autonoma, altrimenti conviene porli alla fine della frase o, quanto meno, segnalarli con trattini che ne rendano visibilmente evidente l'inizio e la fine. Sulle *frasi parentetiche* cfr. Borgato, Salvi, 2001.

⁸³ In particolare i *connettivi* – cioè parole, espressioni, elementi grammaticali (congiunzioni e avverbi) – che esplicitano le relazioni tra enunciati o frasi (*connettivi frasali*) o tra periodi o parti di un testo (*connettivi testuali*); sulla specifica rilevanza nei «testi ad alto vincolo» come quelli giuridici, cfr. Sabatini, 1990a, 1999 e 2001; cfr. anche capitolo 4.

⁸⁴ Cfr. anche Lavinio, 2004, pp. 132-132: «Per capire meglio il concetto di *inferenza* occorre ricordare che in ogni testo non è possibile “dire tutto”, cioè esplicitare e segnalare passo passo quanto serve per collegare logicamente tra loro ciascuna delle informazioni date. In chi legge scatta però sempre una “presupposizione di testualità”; il lettore si aspetta cioè che il testo sia coerente – logicamente organizzato – e non sia una semplice accozzaglia casuale di frasi [...]. La mente di chi legge è attiva durante il processo di

- *Mantenere i tecnicismi opportuni* (eventualmente chiarendo i termini con glossa di definizione esplicita ogni volta che sia opportuno), *eliminare al massimo pseudotecnicismi, burocratismi, arcaismi, perifrasi ridondanti*⁸⁵, *latinismi superflui*⁸⁶, *selezioni lessicali non trasparenti o ambigue*.
- *Quando opportuno, controllare le «marche d'uso» delle parole nei vocabolari*⁸⁷.
- *Ridurre l'eccesso di nominalizzazioni e cumuli nominali, di sostantivi astratti o indeterminati*⁸⁸.
- *Limitare l'uso di sigle, abbreviazioni, simboli e acronimi ai casi in cui siano correnti e funzionali*: quando è possibile, giustapporre lo scioglimento almeno alla prima comparsa della forma ridotta.

lettura e interviene a istituire i passaggi logici tra un'informazione e l'altra, colmando con questa attività logico-concettuale i "buchi" informativi del testo, che possono essere più o meno ovvi (e cioè facili da recuperare-ricostruire) e più o meno numerosi. Le informazioni di collegamento logico non presenti sono ricavate, oltre che dai significati delle parole usate e dal contesto in cui vengono usate, da quanto è già presente nella enciclopedia di chi legge. L'*enciclopedia* è l'insieme di conoscenze, depositato nella memoria a lungo termine, che chi legge possiede già e cui attinge proprio per collegare/capire i passaggi problematici o non detti»; cfr. anche Lumbelli, 1990, Cimatti, 1999, p. 75.

⁸⁵ Sono i casi di *effettuare* (fare), *onde*, *ancorché*, *cagionare* (causare), *provvedere agli approfondimenti del caso* (approfondire), ecc.; cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, pp. 177-183.

⁸⁶ Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, pp. 10-18 e 183-187.

⁸⁷ Cfr. De Mauro, 2000, GRADIT, GRADIT-N, nei quali una sigla indica se ciascun vocabolo appartiene al *Vocabolario di base* (circa 7.000 parole che uniscono *vocabolario fondamentale, di alto uso e di alta disponibilità* e che costituiscono il «nucleo» lessicale noto a tutti i parlanti adulti) o al *vocabolario comune* (l'insieme di 45.000-50.000 parole note a chiunque abbia un livello medio-alto di istruzione, a prescindere dalla professione esercitata o dalla collocazione regionale: fra l'altro, questo numero è abbastanza simile nelle varie lingue) oppure se si tratti invece di *vocaboli tecnico-specialistici* (con indicazione dell'ambito specialistico di pertinenza) o di *uso solo letterario* o di *regionalismi, dialettalismi, esotismi* o, infine, *vocaboli a basso uso o obsoleti*. Cfr. anche De Mauro, 2005, pp. 59-64.

⁸⁸ Le parole di significato astratto e indeterminato introducono vaghezza e ambiguità: quando è possibile, è meglio ricorrere a parole concrete. Su astratti e nominalizzazioni cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, pp. 171-176 e, in particolare, pp. 171-172: «La scrittura giuridica è davvero il trionfo delle astrazioni. Facile individuarne i motivi: l'impersonalità (nel dettato legislativo, nelle enunciazioni dottrinali, nelle decisioni prese nei vari gradi di giudizio, nelle formulazioni sui principi sul fondamento dei quali l'accusa e la difesa argomentano, e via elencando); la tendenza a ridurre gli snodi del discorso; l'attitudine a mantenere l'espressione su un livello di formalità che sembra garantita meglio dall'uso di astratti e dal procedimento della nominalizzazione, che permette di usare sostantivi di struttura "argomentale", equivalenti a proposizioni» e p. 175: «Sono specialmente i nessi, i grappoli di astrazioni concatenate in "complementi del nome" a marcare sintatticamente (e testualmente) gli enunciati».

- *Abbandonare* – a favore della chiarezza e della precisione – *la regola scolastica della «variatio»*: in tutte le lingue specialistiche termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi.
- *Controllare l'interpunzione*⁸⁹ e *l'organizzazione grafica*⁹⁰.

1.4.2. Le parti⁹¹

La *Corte* – trattandosi di un processo in Corte di Assise – è formata dal presidente (che indicheremo con PRES.), un giudice a latere e 6 giudici popolari.

La *pubblica accusa* è rappresentata dal *pubblico ministero*, a cui si aggiunge l'accusa privata, costituita dagli *avvocati di parte civile*⁹²:

AA1 – «Avv. Gabriele Branchi, difensore di Rumeno Walter [(marito della vittima)...], in proprio e per conto della figlia minore RUMENO Alba».

⁸⁹ Fin dall'inizio della ricerca vado segnalando che il *ventaglio interpuntivo* – anche al di là di errori strumentali di digitazione – risulta ridotto e mal dominato in tutta la documentazione scritta del corpus esaminato in questi anni. D'altra parte, l'incapacità di uso ricco e sorvegliato della punteggiatura, anche da parte di scrittori altamente scolari, è problema trasversale alle diverse professioni, per cui sembra opportuno rinviare al prezioso *Prontuario di punteggiatura* di Bice Mortara Garavelli, 2003a; cfr. anche Cresti, Maraschio, Toschi, 1992 e Ferrari, 2003. Nello specifico, l'analisi del corpus consiglia un richiamo di attenzione rispetto a tutti i tratti paragrafematici, compresi spazi, parentesi, trattini, ecc. Per un'analisi sistematica sull'uso dell'interpunzione da parte dei resocontisti giudiziari, cfr. Palmerini, 2005.

⁹⁰ Cfr. almeno Cortelazzo, Pellegrino, 2003, pp. 69-76; cfr. anche capitolo 4.

⁹¹ Le citazioni sono tratte, ancora una volta, dalla sentenza.

⁹² Cfr. artt. 74-82 c.p.p. Cfr. anche Tamborini, 2001, pp. 61-63: «Il processo penale, volto alla condanna del responsabile, e il processo civile, volto a obbligarlo a risarcire il danno economico, possono coesistere se la vittima del reato si costituisce parte civile. In questo modo, la vittima chiede al giudice penale di vestire anche i panni del giudice civile e di pronunciarsi non solo sulla responsabilità penale ma anche sulla richiesta di risarcimento economico. La sentenza conterrà dunque un dispositivo penale, che assolverà alle pene di legge, e un dispositivo civile, che accerterà il diritto al risarcimento [...]. L'utilità della costituzione di parte civile non è solo economica. In primo luogo, essa consente di arrivare a una decisione, ancorché interlocutoria, in tempi rapidi con un sacrificio di tempo e denaro inferiori a quello del processo civile. In secondo luogo, permette di giovare di indagini assai più efficaci di quelle consentite nel processo civile. Infine, dà la possibilità di intervenire nel processo penale attivamente mediante l'accesso alle indagini della polizia giudiziaria (al pari dell'imputato e cioè quando sono concluse), la presentazione di proprie liste di testimoni e consulenti, il controesame dei testi della difesa e la pronuncia dell'arringa conclusiva [...]. Va ricordato che i danni derivati da un reato comprendono oltre a quelli patrimoniali (diminuzione del patrimonio) anche quelli morali (sofferenza psichica).

AA2 – «Avv. Eugenio Nistri, difensore di CIONI Arcangelo [(padre della vittima) ...], [di] CIONI Luciana [(sorella della vittima) ...], [e di] FRANCESCHINI Maria Pia [(madre della vittima)...], Parti Civili costituite».

Il *Collegio di difesa* è costituito da due «difensori di fiducia» dell'imputato⁹³:

AD1 – Avv. Gabriele Dori;

AD2 – Avv. Tommaso Righi.

1.4.3. I testimoni a carico

Un processo è anche 'storia e narrazione': di fatti, di persone, di vita. In giudizio si impone la necessità di ricostruire avvenimenti, individuare responsabilità, valutare la personalità o la credibilità di alcune persone, ecc. Cominceremo allora a conoscere alcuni protagonisti della «storia» e del giudizio – i *testimoni* – a partire dalla *richiesta di citazione avanzata dal pubblico ministero*⁹⁴; la motivazione della citazione di ciascuno ci aiuterà ad entrare, appunto, nella cronaca e nell'ipotesi accusatoria del pubblico ministero⁹⁵:

⁹³ Cfr. Tamborini, 2001, pp. 69-70, corsivo aggiunto: «[Quella dell'imputato è] certo la parte più scomoda, ma è anche la più tutelata. Il principale vantaggio è che l'onere della prova della colpevolezza incombe sull'accusa, rappresentata dal pubblico ministero. [...] il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. Visionando il fascicolo delle indagini l'imputato e la sua difesa potranno conoscere non solo i nomi dei testimoni che l'accusa intende portare in giudizio (indicati nel decreto di citazione) ma anche le *dichiarazioni* che essi hanno fatto alla polizia giudiziaria, le piste investigative che hanno condotto a questi testimoni e tutti gli altri atti compiuti dalla polizia giudiziaria, compresi i documenti acquisiti, che verosimilmente saranno prodotti dall'accusa in dibattimento».

⁹⁴ Cfr. art. 468 c.p.p., che regola la *Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici*. Cfr. anche Tamborini, 2001, pp. 60-61: «Per quanto riguarda le prove orali non sono ammesse mosse a sorpresa e il giudice può ammettere solo testimoni e consulenti tecnici già indicati nella citazione a giudizio, nel ricorso diretto o nelle *liste* che ciascuna parte ha diritto di depositare presso la cancelleria [almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento]. Questo rende evidente l'importanza della selezione dei testi da citare».

⁹⁵ Oltre a sostituire i nomi, ometto gli indirizzi. Il cambiamento dei nomi fa perdere l'ordine alfabetico del documento originale.

Esempio 2

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di LUCCA

N.000/2000 N.R.

AL SIG.PRESIDENTE DELLA CORTE D'ASSISE
SEDE

In relazione al decreto di citazione per l'udienza del giorno 6.11.2001 davanti a codesta⁹⁶ Corte d'Assise emesso nel procedimento penale n.000/2000 N.R. nei confronti di BIANCHI Angiolino per il reato di cui all'art.575c.p.

SI RICHIEDE

autorizzarsi⁹⁷ la citazione, per l'esame sulle circostanze rispettivamente indicate, delle seguenti persone⁹⁸:

- 1) RUMENO Walter
(marito della Cioni, p[arte]o[ffesa] in proprio e nel nome della figlia minore Alba);
- 2) ROMINI Benigno
(vigile del fuoco –⁹⁹ entrato in casa Cioni per primo, dopo il delitto, riferirà sullo stato dei luoghi);
- 3) TANTINI Leonardo
Ispettore della P.S. dirigente Gabinetto Provinciale di polizia¹⁰⁰ Scientifica

⁹⁶ Cfr. Berruto, 1987, p. 164, che segnala, fra i tratti caratterizzanti l'italiano burocratico, i *connettivi e deittici aulico-letterarizzanti*, come «*codesto* (che fuori di Toscana rimane vivo solo nella lingua della burocrazia), *testé, ove* “nel caso che”, *pertanto, purché, nonché*».

⁹⁷ Incontriamo subito un esempio di “sovrastensione” dell'infinito in frase completa al posto del costrutto normale analitico *che si autorizzi* (o: *che sia autorizzata*). Già Mortara Garavelli, 2001b, p. 161 annovera questo costrutto grammaticalmente anomalo fra gli stereotipi del linguaggio giuridico e burocratico «non esportabili in ogni altro settore e in particolare nel parlare e nello scrivere quotidiani». Sul *si* enclitico – in questo caso impersonale – si vedano anche, *ibidem*, pp. 156-161 e Cortelazzo, 2003, pp. 82-83; cfr. anche paragrafo 4.7. Sul sistema pronominale dell'italiano resta fondamentale Berretta, 1993.

⁹⁸ Il periodo presenta un solo verbo di modo finito (*si richiede*), documentando la sovrastensione della nominalizzazione, così ben attestata sia in ambito burocratico che giudiziario.

⁹⁹ Nell'elenco il trattino assolve a funzioni diverse: separa la professione del teste dall'indicazione di azioni rilevanti a fini processuali, come in questo caso, oppure sostituisce un punto e virgola o una congiunzione nel giustapporre azioni diverse, come nel caso del teste successivo, ecc.

¹⁰⁰ Si noti la disomogeneità di ricorso alla maiuscola iniziale.

Questura Lucca¹⁰¹ (verificò lo stato dei luoghi – eseguì la perquisizione nell'abitazione del Bianchi sequestrando la scatola di scarpe ALGA¹⁰²);

4) BRANDI Annalisa

(è a conoscenza che¹⁰³ l'imputato Bianchi riceveva denaro dall'attività di prostituzione della Cioni.¹⁰⁴ Lo stesso Bianchi agevolava anche la prostituzione della Lari e pubblicizzava sia con volantini e¹⁰⁵ sia con annunci sul quotidiano [denominazione]¹⁰⁶ l'attività di "massaggiatrice" della Cioni);

5) ROMINI Ambra

(cugina di Bianchi Rita. Ha ricevuto confidenze da quest'ultima riguardo alle circostanze della morte della Cioni);

6) BUONGIORNO Eugenio, ispettore di P.S. presso Squadra Mobile Questura Lucca (¹⁰⁷ha acquisito tabulati telefonici);

7) INNOCENTI Mario

Ispettore di P.S. presso Commissariato Montecatini (ha compiuto la prima ispezione sul luogo del delitto);

8) FRANCESCHINI Maria Pia

(p.o. e teste – madre della Cioni, riferirà sul pasto consumato dalla figlia qualche ora prima del delitto, nonché¹⁰⁸ sulle telefonate ricevute dalla stessa durante il desinare¹⁰⁹);¹¹⁰

9) RIGACCI Vincenzo

Ispettore di P.S. presso Commissariato Montecatini;

10) ROSSI Maria

(Si¹¹¹ prostituiva in casa della Cioni. Ivi¹¹² si trovava anche il pomeriggio del delitto. C'era anche l'imputato. Constatò che il Bianchi litigava con la Cioni e la percuoteva ripetutamente);

¹⁰¹ L'omissione di articoli e preposizioni è ovviamente finalizzata all'economia di tempo di stesura, ma contribuisce, insieme al resto, a configurare un tipo di testo più da «ap-punti» che da documento ufficiale.

¹⁰² Ho cambiato anche il nome della marca delle scarpe.

¹⁰³ Omissione: *del fatto che*.

¹⁰⁴ La presenza di punti fermi interni contrasta con il fatto che le singole voci dell'elenco siano separate da punto e virgola.

¹⁰⁵ La congiunzione *e* è ridondante rispetto a *sia ... sia*.

¹⁰⁶ Le fotocopie degli annunci sono agli atti.

¹⁰⁷ Non sono chiari i parametri di apertura della parentesi, che può essere contigua al nome – come nei casi precedenti – oppure seguire ruoli e funzioni (come in questo caso e nel successivo) oppure non esserci affatto (come in 9).

¹⁰⁸ La digitazione della vocale con accento grave invece che acuto è tipica della fretta, ma, più in generale, la distinzione fra accenti acuti e gravi spesso non appare posseduta con sicurezza.

¹⁰⁹ Toscanismo: «pranzo».

¹¹⁰ Segue l'annotazione a penna: «[teste] anche del difensore di BIANCHI».

¹¹¹ Non è chiaro perché in certi casi si abbia la maiuscola iniziale e in certi altri la minuscola.

¹¹² Noto arcaismo burocratico.

- 11) RADDI Carolina
(è a conoscenza che il Bianchi possedeva una borsa di tipo sportivo in tela azzurra con scritte di colore bianco. Vide una volta il Bianchi portare detta borsa in casa della Cioni);
- 12) AZZURRI Iliana
(Ha avuto rapporti occasionali con il Bianchi. Può riferire sul comportamento di quest'ultimo, violento e vendicativo);
- 13) BASSI Katia
(ex moglie dell'imputato Bianchi. Può riferire sui rapporti con il Bianchi e sulle violenze subite ad opera di quest'ultimo);
- 14) CIONI Arcangelo
(p.o. e teste – padre della Cioni. Accompagnò la figlia a casa sua, in automobile, dopo il desinare);
- 15) BALDISSERA Renato
(rivenditore di calzature sportive, quale titolare del negozio Onda in Pelago, può dare notizia riguardo alla provenienza della scatola per calzature Alga rinvenuta e sequestrata nell'abitazione del Bianchi);
- 16) DI MEO Antonio
Ispettore di P.S. presso Sezione P.G. sede (ha partecipato alle indagini di P.G., accertando, tra l'altro, gli orari dei programmi televisivi di "Rete 4" nel pomeriggio del 15.6.01¹¹³ nonché¹¹⁴ la provenienza della scatola di scarpe Alga Mach 1 in sequestro. Ha acquisito gli ultimi tabulati sul traffico telefonico delle utenze indicate dai difensori dell'imputato);
- 17) DOLCI Giampiero
Assistente di P.S. presso Squadra Mobile Questura Lucca (ha svolto indagini presso lo stabilimento Alga di Parma riguardo ai modelli Mach 1 e alla loro distribuzione);
- 18) MILANI Ilario
Ispettore Superiore di P.S. presso Squadra Mobile Questura Lucca (partecipò alla perquisizione in casa Bianchi. Raccolse dichiarazioni spontanee del Bianchi in corso di perquisizione);
- 19) TOPPI Rina
(madre della teste Lari, può riferire di aver incontrato il Bianchi sulla via Cavour di Montecatini tra le ore 15-15,30 di martedì 15.6.2000 (data del delitto)¹¹⁵;

¹¹³ L'anno è sbagliato – in quanto la data dell'omicidio è il 15.6.2000 (vedi imputazione e teste n. 19) – ed è stato sostituito da quello di stesura del documento (redatto e depositato il 25.10.2001); l'errore, per quanto cognitivamente comprensibile, ben poco si adatta alla funzione legale di una richiesta di citazione, tanto più che viene ripetuto in relazione al teste n. 22.

¹¹⁴ Cfr. D'Achille, 2003, pp. 201-202, che ricorda che nel linguaggio burocratico: «Tra le congiunzioni, alcune sono tipiche o esclusive di questo registro linguistico, come *nonché*, congiunzione coordinante, *onde* con valore finale, in alternativa ad *al fine di* (*onde evitare spiacevoli incidenti*), *ove* e *laddove* con valore ipotetico o avversativo (*l'interessato, ove intenda ricorrere*)».

¹¹⁵ La prima parentesi rimane aperta nell'originale.

- 20) FINI Giovanna
(ex convivente dell'imputato. Può riferire che quest'ultimo la percuoteva frequentemente);
- 21) FINI PIETRO
(figlio di Fini Giovanna. Può dare notizie sulle violenze subite dalla madre ad opera dell'imputato);
- 22) TURBINI Aleandro
(“cliente” della Cioni. Telefonò nel pomeriggio del 15.6.01¹¹⁶ per chiedere un appuntamento senza ottenerlo);
- 23) BIANCHI Rita
(figlia dell'imputato. Ha subito violenze (percosse) ad opera del padre. Ha ricevuto una telefonata dal padre la sera del 15.6.01, proveniente dall'abitazione della nonna. Il giorno dopo il padre le raccomandò di non riferire nulla agli inquirenti¹¹⁷).
- 24) LARI Biancamaria
(Si prostituiva in casa della Cioni. Nel primo pomeriggio del 15.6¹¹⁸ si recò dalla Cioni, che le disse di ripassare. Così fece più tardi. Vide il Bianchi mentre usciva dal fabbricato in cui si trova l'appartamento Cioni¹¹⁹. Lo rivide, insieme alla madre¹²⁰, nei pressi di casa Cioni verso le ore 15-16. E' stata amante del Bianchi che ne agevolava la prostituzione);
- 25) RUZZO Piergiovanni e
- 26) VEZZOSI Nadia
(Il 16.6.01 nel pomeriggio si trovavano nell'appartamento sottostante a quello della Cioni. Avvertirono rumori e trambusto e anche urla. In quel momento guardavano un film dalla¹²¹ TV);
- 27) BIANCHI SERENI Dr. Federico e
- 28) RIDOLFI Marco, entrambi presso Istituto di Medicina Legale Università di [Nome di città] (medici legali, autori della consulenza tecnica sulle cause della morte di Cioni Anna già acquisita al fascicolo del dibattimento. Potranno dare ulteriori precisazioni e chiarimenti sull'ora e sulle cause della morte). Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, 25.10.2001

IL Pubblico ministero
Dott.Federico Tiepoli
(Firma)

Depositata/Pervenuta nella Cancelleria il 25 ottobre 2001
Il Collaboratore di Cancelleria
Giacchino Talorni

¹¹⁶ L'anno, ancora una volta, è sbagliato: a quello del delitto viene sostituito quello di stesura del documento.

¹¹⁷ La prima parentesi rimane aperta.

¹¹⁸ Qui l'anno è omesso.

¹¹⁹ È evidente l'omissione della congiunzione *della*.

¹²⁰ Il *disambiguamento deittico* fra *madre della Lari* e *madre del Bianchi* presuppone conoscenze contestuali.

¹²¹ *Dalla* per *alla* è probabilmente errore di digitazione.

Sul documento sono state aggiunte delle annotazioni a penna, probabilmente dal giudice: per ciascun nominativo si indica la data d'udienza fissata; a latere del n. 8) si precisa: «[teste] anche del difensore di BIANCHI»; al n. 13) si registra: «si avvale della facoltà di astenersi a lei riconosciuta quale moglie separata indotta¹²² dai fatti avvenuti in costanza di rapporto»¹²³ e al n. 23) si segnala che anche la figlia dell'imputato «si astiene».

Tutto il testo appare steso frettolosamente, confermando, ancora una volta, le concrete condizioni di lavoro nell'ambito della Giustizia; tuttavia, non si può fare a meno di notare una qualche sciattezza linguistica (che contrasta con l'ufficialità del documento), scarsa disinvoltura sintattica e marcata impronta burocratica.

Se in generale si constata la permanenza in ambito giudiziario di numerosi *modelli testuali standardizzati* che forse meriterebbero di essere sottoposti a rivisitazione e verifica, la sottovalutazione delle formulazioni relative all'imputazione e alla lista dei testi è forse connessa anche ad una mancata percezione della maggiore importanza che queste hanno assunto con il nuovo rito. Ad esempio, come di prassi in America e come sicuramente fanno gli avvocati, ormai anche in Italia i pubblici ministeri più accorti, alla fine delle indagini, «sentono» i testi non professionali importanti per saggiarne la possibile resa in dibattimento, in modo da progettare adeguati modi di interrogazione, stabilire la successione degli esami, aggiungere altri testi, ecc. Mi sembra del tutto evidente quanto una pratica rilevante come questa vada a sondare abilità squisitamente linguistiche e comunicative di *attori processuali* fondamentali nella formazione del convincimento del giudice che dovrà avvenire in dibattimento.

Comunque, l'elenco completo dei testi – soprattutto se correlato all'imputazione da una parte e all'ordine di escussione dall'altra – già fa intuire, almeno latamente, quali siano le tessere con cui il pubblico ministero progetta di comporre progressivamente il mosaico dell'accusa da sottoporre al vaglio critico della dialettica dibattimentale.

Contemporaneamente, si comincia a intravedere *il degrado* in cui si muovono *i protagonisti della vicenda*: l'imputato appare al centro di relazioni o rapporti di parentela complessi, il mondo della prostituzione emerge continuamente e in ogni caso domina la violenza¹²⁴.

¹²² Il participio passato si riferisce al lontanissimo *facoltà di astenersi*; la sovraestensione nominale appesantisce la frase, ulteriormente complicata dall'*indotta dai fatti avvenuti in* di non immediata decodifica.

¹²³ Infatti l'art. 199 c.p.p., comma 3, lettera *b*) include il «coniuge separato dell'imputato» fra i «prossimi congiunti» che possono avvalersi della *facoltà di astensione*.

¹²⁴ Sono, dunque, ben rappresentati i tanti «diseredati» che compaiono in tribunale – basta vedere le firme sui verbali di molti dei “nostri” protagonisti per capire che si tratta di semianalfabeti – ma nelle mie osservazioni linguistiche ho sempre tenuto costantemente presenti processi che ci riconducono anche ai livelli più alti della società.